

3/2025 C.G.



**IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, riunito nella camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dr.ssa Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dr. Marco Mancini	- GIUDICE EST.
Dr. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il decreto presidenziale;

Letto il ricorso con il quale la società SRL POZZI FERRAMENTA in persona del legale rappresentante pt, con sede in Inverigo Via per Brenna (CF / P IVA 00579900135) ha proposto una domanda per omologazione del concordato semplificato ex artt 25 sexies e 40 CCII riservandosi di presentare entro un assegnando termine la proposta e il piano definitivo;

Rilevato che la società proponente ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI ed è stata approvata e sottoscritta ex artt. 40 e 120 bis CCII;

Ritenuto che dalla documentazione presentata dall'istante emerge la sussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo richiesti per l'accesso alle procedure di concordato semplificato nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove il debitore ha il centro degli interessi principali (art 27 CCI), essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Como;

che, fatta salva ogni eventuale verifica successiva, risulti allo stato la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

che dalla relazione dell'esperto comunicata il 18.6.2025 si ricava che paiono osservate le norme stabilite a pena di inammissibilità e che, in particolare, fermo restando il successivo vaglio giudiziale in occasione dell'omologazione, la domanda è stata presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, c. 8, CCII;

Rilevato che l'esperto nella relazione finale ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, c. 1 e 2, lett. a) e b) non sono praticabili;

che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata;

CONCEDE

Alla società istante termine di giorni 60, decorrenti dalla comunicazione (18.6.2025) della relazione dell'esperto ex art 17 comma 8 CCII, e dunque sino al 17.9.2025 (tenuto conto della sospensione feriale) per la presentazione di una proposta definitiva di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art 25 sexies CCII (con il piano e la documentazione completa ex art 39 CCII);

ORDINA

che, all'esito del deposito della proposta e del piano con i documenti, l'ESPERTO fornisca entro il 30.9.2025 PARERE con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte ai sensi del terzo comma dell'art. 25 sexies co 3 CCII;

NOMINA

ausiliario, ex art. 68 c.p.c. il DR. CORVI invitandolo a depositare in cancelleria in via telematica entro 3 gg dalla comunicazione del presente decreto l'accettazione dell'incarico;

ASSEGNA

allo stesso ausiliario termine sino al 15.10.2025 per il deposito del parere ex art 25 sexies comma 4 CCII;

ORDINA

che la proposta di concordato, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, siano comunicati a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, c. 1, CCII ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione

FISSA

per la comparizione della parte ricorrente, del PM e di eventuali opposenti innanzi al Collegio per la discussione dell'omologazione del concordato l'udienza del 10.11.25 ore 1500 aula Presidenziale, 4° piano Palazzo di Giustizia

ORDINA

all'istante di comunicare il ricorso al PM;

DISPONE

che il ricorso e il presente decreto siano iscritti nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

ASSEGNA

ai creditori e agli interessati termine perentorio sino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione di eventuali opposizioni alla omologazione.

Como, 7.7.2025

IL PRESIDENTE



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 8 LUG 2025

IL CANCELLIERE